



Gasolio commerciale – Recupero delle accise su gasolio e HVO del 2° trimestre 2026 – nota ADM

FAI INFORMA 178/2026 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che con [nota del 24 giugno u.s., l'Agenzia delle Dogane](#) ha disciplinato le modalità per il recupero delle accise per i consumi di gasolio effettuati **tra il 1° Aprile e il 30 giugno 2026** (II trimestre 2026), sui veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton di categoria ecologica non inferiore ad euro 5.

La domanda per il recupero potrà essere fatta con le consuete modalità **a partire dal 1° luglio e fino al 31 luglio p.v.**

Ancora per il secondo trimestre 2026, l'invio tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I (avvalendosi del software presente [nell'apposita sezione del sito ADM](#)) rimane un'opzione giacché è prevista la possibilità di avvalersi dell'inoltro a mezzo PEC all'Ufficio delle dogane territorialmente competente o, in ultima istanza, della trasmissione in formato cartaceo insieme al supporto informatico (CD, DVD, pen drive USB)

Tuttavia, occorre fare attenzione: infatti, **a partire dal 1° ottobre 2026** scatteranno due importanti novità stabilite dall'art.2, comma 7 del [decreto legge n. 89](#) del 22 maggio 2026:

1. La prima è proprio legata alla presentazione della domanda, in quanto la norma prevede **l'obbligo di utilizzo della modalità telematica per la fruibilità del credito in compensazione**. Ciò significa che, **dal 1° ottobre p.v.**, le domande per il recupero delle accise che prevedano detta modalità di fruizione **NON potranno più presentarsi tramite PEC o in modalità cartacea**. Di conseguenza, ADM ha invitato coloro che non l'avessero ancora fatto, a presentare in tempo utile l'istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
2. La seconda novità – sempre in vigore dal 1° ottobre p.v – riguarda la riduzione a 30 gg (dagli attuali 60 gg) del periodo di maturazione del silenzio assenso, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta legato al recupero dell'accise.

- **Importo del recupero.**

Premesso che ai sensi dell'art. 24 ter, comma 4 del [T.U. accise](#), **gli autotrasportatori aventi titolo hanno diritto a recuperare la differenza tra l'accisa ordinaria e quella del gasolio commerciale** (che, ricordiamo, ammonta a € 403,22 per mille litri), per il gasolio e l'HVO si verificano le seguenti situazioni:

- per il gasolio e l'HVO che non soddisfa le condizioni di cui all'art.3, comma 4, secondo periodo del [d.lgs 43/2025](#), l'accisa ordinaria pari a 672,90 € per mille litri è stata oggetto delle seguenti rimodulazioni durante il secondo trimestre 2026:
 -
 - Fino al 22 maggio.....472,90 € per mille litri;
 - Dal 23 maggio al 6 giugno 2026.....572,90 € per mille litri;
 - Dal 7 giugno fino al 3 luglio 2026....622,90 per mille litri.
- per l'HVO che soddisfa le condizioni previste dal d.lgs 43/2025 (in quanto ottenuto dalle materie prime elencate nell'allegato IX della [direttiva \(UE\) 2018/2001 \(RED II\)](#)), per un periodo di 5 anni a partire dal 15 maggio 2025 è in vigore un'aliquota di accisa ridotta pari a 617,40 € per mille litri.

A seguito dei provvedimenti di riduzione delle accise sui carburanti adottati nel secondo trimestre 2026, per l'accise sull'HVO conforme ai predetti requisiti sono stati fissati i seguenti importi:

- dall'8 aprile fino al 10 maggio.....472,90 € per mille litri;
- dal 23 maggio fino al 6 giugno572,90 € per mille litri.

Per gli altri periodi non specificati del secondo trimestre 2026, sempre limitatamente all'HVO conforme alle suddette specifiche trova applicazione l'aliquota agevolata di 617,40 € per mille litri.

- sempre per l'HVO, ADM ha stabilito che se dalla documentazione in possesso del trasportatore (es e-DAS) non fosse possibile stabilire la provenienza dalle materie prime di cui al predetto allegato IX della direttiva 2018/2001, onde evitare il rischio di sottoscrivere una dichiarazione non veritiera, al gasolio in questione è applicata l'aliquota di accisa minore vigente nel periodo.

Fatte queste premesse, gli importi del recupero sono i seguenti:

- **Per il gasolio normale e l'HVO che NON soddisfa le condizioni** previste dall'art. 3.4, secondo periodo del d.lgs 43/2025:
 - Per il periodo dal **1° aprile al 22 maggio** è pari a **€ 69,68** per mille litri di prodotto (Quadro A-1 della dichiarazione);
 - Per il periodo dal **23 maggio al 6 giugno** è pari a **€ 169,68** per mille litri (Quadro A-2 della dichiarazione);

- Per il periodo dal **7 giugno al 30 giugno**, è pari a **€ 219,68** per mille litri (Quadro A-3 della dichiarazione)
- Per l'HVO che soddisfa le condizioni dell'art. 3.4, secondo periodo del d.lgs 43/2025:
 - Per il periodo **dal 1° aprile al 7 aprile**, è pari a **€ 214,18** per mille litri (Quadro A-4 della dichiarazione);
 - Per il periodo **dall'8 aprile al 10 maggio**, è pari a **€ 69,68** per mille litri (Quadro A-5 della dichiarazione);
 - Per il periodo **dall'11 maggio al 22 maggio**, è pari a **€ 214,18** per mille litri (Quadro A-6 della dichiarazione);
 - Per il periodo dal **23 maggio al 6 giugno**, è pari a **€ 169,68** per mille litri (Quadro A-7 della dichiarazione);
 - Per il periodo dal **7 giugno al 30 giugno**, è pari a **€ 214,18 €** per mille litri (Quadro A-8 della dichiarazione).
- Per il gasolio HVO di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di cui all'art. 3.4, secondo periodo del d.lgs 43/2025:
- Per il periodo **dal 1° aprile al 22 maggio**, è pari a **€ 69,68 per mille litri** (Quadro A-1 della dichiarazione);
- Per il periodo **dal 23 maggio al 6 giugno** è pari a **€ 169,68 per mille litri** (Quadro A-2 della dichiarazione);
- Per il periodo **dal 7 giugno al 30 giugno**, è pari a **€ 214,18** e per mille litri (Quadro A-8 della dichiarazione).
- **Come avviene l'imputazione dei consumi.**

La dichiarazione del secondo trimestre 2026 contiene ben 8 riquadri, da utilizzare a seconda del tipo di carburante (gasolio normale o HVO più o meno conforme alle specifiche tecniche richieste) e del periodo di consumo.

A proposito del periodo di consumo previsto nei vari quadri A-n, vale la pena ricordare che l'imputazione corretta va effettuata sulla base della data in cui sono stati fatti i rifornimenti di carburante, quali risultanti:

- dalla descrizione dell'operazione nella fattura emessa dall'esercente dell'impianto di distribuzione stradale di carburante;
- dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati, riportate nella fattura ad emissione differita anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- **negli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso privato** (cd cisternette), dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS), emesso dall'esercente deposito speditore.

Sempre a proposito dell'imputazione dei consumi, il modello prevede anche un **Quadro A-9** per i consumi di gasolio e/o HVO non conforme alle specifiche di cui al d.lgs 43/2025 riforniti da distributori privati di carburante, qualora si riferiscano, in via residuale, a carburante pervenuto all'impianto nel periodo 1° gennaio – 18 marzo 2026 quando era in vigore l'accisa piena pari a € 672,90 per mille litri (come comprovato dall'e-DAS) e ripartito sui singoli automezzi nel secondo trimestre di consumo (1° aprile – 30 giugno 2026). La stessa cosa andrà fatta, ma nel **Quadro A-1**, per i consumi di gasolio e HVO non conforme e di cui non si hanno informazioni sulla composizione, riferibili a carburante pervenuto all'impianto nel periodo 19 marzo – 31 marzo 2026 quando era in vigore l'accisa pari a € 472,90 per mille litri, e ripartito sui mezzi aventi diritto nel secondo trimestre 2026.

- **Altre info utili.**

- Sempre in merito ai Quadri, per quanto riguarda le colonne "Data inizio possesso" e "Data fine possesso", è previsto l'inserimento delle date "1° aprile e "30 giugno" del 2026;
- La colonna "mezzi speciali" è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati, quindi, i trattori o motrici dotati di un unico serbatoio che alimenta il motore e le attrezzature ausiliarie;
- Nella colonna "litri consumati" occorre inserire, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri dei carburanti indicati nello specifico Quadro A-n riforniti ai mezzi nel periodo individuato nel medesimo Quadro o, comunque, imputabili a tale periodo sulla base dei criteri specificati in precedenza nel presente paragrafo
- Nella colonna "Km percorsi (h mezzo speciale)" andranno inseriti i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell'attrezzatura permanentemente installata, avendo cura di imputarli, in ciascun Quadro A-n, ai litri di carburante consumati e inseriti nella specifica colonna "LITRI CONSUMATI", anche, laddove necessario, ripartendo per Quadro A-n il totale dei chilometri percorsi dal mezzo, o delle ore di effettivo funzionamento, (differenza della lettura del contachilometri o contatore a fine e inizio trimestre), sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto o, in alternativa, sulla base dei rifornimenti (litri) effettuati per ciascun carburante.
- L'importo massimo rimborsabile è fissato in un litro di gasolio consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

- Per la fruizione del credito d'imposta con il modello F24, rimane confermato il **codice tributo 6740**, così come rimane confermata la possibilità di avvalersi del suddetto credito anche quando l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000.
- I crediti sorti con riferimento ai consumi del primo trimestre 2026, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31.12.2027, mentre per l'eventuale eccedenza non utilizzata potrà essere chiesto il rimborso entro il 30.6.2028

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della nota dell'ADM.